

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA

06128 PERUGIA - Via Pietro Tuzi, 7

Tel. 075.5145711 - Fax 075.5008020

pec:agenziaregionaleforestaleumbria@legalmail.it

**SEDI OPERATIVE DISTACCATE**

COMP. 1 Perugia - Magione COMP. 2 Città di Castello - Gubbio

COMP. 3 Valtopina - Spoleto COMP. 4 Norcia - Terni

COMP. 5 San Venanzo - Orvieto - Guardia

Deliberazione della Giunta regionale 29 ottobre 2018, n. 1203

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. L.R. n. 12/2010 e s.m.i. - Processo di VAS del Piano di Gestione del Parco regionale del Monte Cucco - pre-adozione - OSSERVAZIONI

N.B. testo aggiunto ~~testo cancellato~~

| ARTICOLO | OSSERVAZIONE | MOTIVAZIONE |
|--|--|---|
| 2 - Delimitazione del territorio del Parco | Modifiche proposte al comma: <i>2. Il perimetro esterno del territorio del Parco è segnalato da apposite tabelle.</i> | Rimane da definire la modalità di delimitazione dei perimetri delle varie zone interne al parco, se mediante tabellazione, oppure mediante informazioni su cartellonistica ecc. |
| 4 - Attività di gestione e controllo | Modifiche proposte al comma: <i>3. Ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 9/1995 e s.m.i. l'Ente locale territoriale competente, prima del rilascio di concessioni o autorizzazioni, verifica la conformità delle stesse al Piano del Parco ed al relativo Regolamento e dichiara formalmente tale conformità nell'atto amministrativo di autorizzazione dandone contestuale comunicazione al Soggetto gestore. L'Ente territoriale competente al rilascio di concessioni, autorizzazioni e nullaosta, deve acquisire il preventivo nullaosta del Soggetto gestore del Parco che è tenuto a rilasciarlo entro 30 giorni dalla richiesta. <u>Decorsi inutilmente i 30 giorni il nullaosta si intende come rilasciato.</u></i> | L'articolo del Regolamento è incompleto rispetto a quanto indicato all'art. 16 comma 3 della L.R. 9/95 ultimo paragrafo. |
| 6 - Rispetto dell'ambiente naturale | Modifiche proposte al comma: <i>4. Sono esclusi dai divieti di cui al comma precedente <u>gli interventi preventivamente autorizzati dal Parco, gli usi di strumenti necessari per attività di ricerca scientifica e monitoraggio previo nullaosta del Parco nonché per esigenze di sorveglianza, soccorso, ordine pubblico.</u></i> <i>5. Sono esclusi dai divieti di cui al comma 3 <u>gli interventi agro-silvo-pastorali.</u></i> | L'articolo nella stesura originale non prevede possibilità di deroghe per interventi preventivamente autorizzati dal Parco e per interventi agro-silvo-pastorali compromettendone l'effettiva attuazione ed esecuzione. |
| 11 - Attività sportive e ricreative, manifestazioni ed eventi. | Modifiche proposte al comma: <i>2. I regolamenti di cui al comma 1, <u>qualora le aree interessate ricadano all'interno dei siti della Rete Natura 2000, andranno sottoposti ad apposita valutazione di incidenza ambientale e approvati dalla Regione Umbria.</u></i> | |
| 16 - Accessibilità pedonale | Modifiche proposte al comma: <i>1. Nelle zone B del Parco gli escursionisti possono percorrere esclusivamente i sentieri individuati da apposita segnaletica senza mai allontanarsi essi.</i> | La limitazione di accesso nella zona C, al di fuori dei sentieri segnalati, appare eccessiva. |
| 19 - Circolazione con mezzi motorizzati | Modifiche proposte al comma: <i>1. Nelle zone B del Parco, nell'ambito della viabilità ordinaria è consentito l'uso dei mezzi motorizzati di qualsiasi tipo, esclusivamente: - ai proprietari di beni immobili o ai titolari di diritti di godimento sugli stessi; - ai soggetti realizzatori di opere ed interventi preventivamente autorizzati; - per motivi di studio e ricerca scientifica.</i> <i>4. <u>In tutto il territorio del Parco è vietata la sosta dei veicoli al di fuori delle aree di parcheggio consentita la sosta dei veicoli a motore secondo le modalità previste dall'art. 7 della L.R. 28/01.</u></i> | Trattandosi di viabilità ordinaria si ritiene che l'accesso ai soggetti elencati al comma 1 debba essere consentito senza alcun nullaosta del Parco. Per quanto riguarda invece la sosta all'interno del territorio del Parco si ritiene che le modalità indicate dal comma 4, nella stesura originale, siano di difficile attuazione in quanto manca una definizione univoca delle "aree di parcheggio". Si ritiene inoltre che, in alternativa alle norme dell'art. 19, si possa demandare la disciplina della circolazione dei mezzi motorizzati ad apposito regolamento del |

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA

06128 PERUGIA - Via Pietro Tuzi, 7

Tel. 075.5145711 - Fax 075.5008020

pec:agenziaregionaleforestaleumbria@legalmail.it



SEDI OPERATIVE DISTACCATE

COMP. 1 Perugia - Magione COMP. 2 Città di Castello - Gubbio

COMP. 3 Valtopina - Spoleto COMP. 4 Norcia - Terni

COMP. 5 San Venanzo - Orvieto - Guardia

| | | |
|---|--|--|
| | | Parco che, ad esempio, consenta il transito limitandolo dall'alba al tramonto. |
| 20 – Realizzazione, gestione e manutenzione della rete dei sentieri | <p>Modifiche proposte al comma:</p> <p><i>11. Gli interventi sulla rete dei sentieri che non sono sottoposti a nullaosta, ad eccezione di quelli che rivestono carattere di urgenza per fini di sicurezza e incolumità pubblica, devono essere comunque comunicati al Parco con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data di inizio dei lavori al fine di consentire le attività di vigilanza.</i></p> <p><i>La comunicazione deve contenere:</i></p> <p><i>a) informazioni puntuali sulla localizzazione dell'intervento;</i></p> <p><i>b) la data di inizio e la presunta data di fine dei lavori;</i></p> <p><i>c) una sintetica descrizione dell'intervento;</i></p> <p><i>d) una documentazione fotografica dello stato dei luoghi ante-operam.</i></p> <p><i>12. Il soggetto responsabile degli interventi deve comunicare al Parco l'avvenuta conclusione dei lavori corredata da una documentazione fotografica dello stato dei luoghi a seguito degli interventi effettuati. La messa in esercizio del sentiero va comunicata alla Regione, alla quale va altresì data tempestiva comunicazione qualora, per qualsiasi ragione, il sentiero non fosse più percorribile.</i></p> | I commi 11 e 12 non risultano comprensibili ed in ogni caso prevedono eccessivi adempimenti burocratici, anche per semplici interventi di manutenzione ordinaria. |
| 22 - Flora protetta | <p>Modifiche proposte al comma:</p> <p><i>1. In tutto il territorio del Parco non è consentito il prelievo, l'asportazione e il danneggiamento di specie vegetali protette erbacee, arbustive e arboree, ai sensi della normativa di settore vigente <u>fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi agro-silvo-pastorali, gli interventi antincendio e gli interventi preventivamente autorizzati dal Parco.</u></i></p> <p><i>5. Nelle zone B, C e D è consentita l'introduzione di specie commestibili, anche non autoctone, limitatamente alle aree destinate a coltivazioni agricole ed orticole e nelle aree di pertinenza delle abitazioni. Nelle zone B, C e D è consentita l'introduzione di specie ornamentali non autoctone, limitatamente alle aree urbanizzate e alle aree di pertinenza delle abitazioni, <u>solo per le specie indicate in apposito regolamento del Parco.</u></i></p> | <p>L'art. 22 non prevede deroghe e/o autorizzazioni a quanto indicato nel comma 1 e pertanto potrebbe comportare il divieto di esecuzione di qualunque tipo di prevenzione dal dissesto idrogeologico, protezione dagli incendi e manutenzione ordinaria del territorio del Parco.</p> <p>In merito al comma 5 si ritiene opportuno vietare l'uso di specie ornamentali non autoctone all'interno del parco in armonia con il comma 4 dello stesso articolo, facendo salvo l'impiego di specie ritenute non invasive dal Parco.</p> |
| 27 - Scavi e movimenti di terreno | <p>Modifiche proposte al comma:</p> <p><i>1. Sono considerati sbancamenti, scavi e rinterri gli interventi che comportano modificazioni permanenti e rilevanti del profilo del suolo, con esclusione di lavori ordinari connessi alle attività agricole ed alla sistemazione delle aree verdi. In ogni caso tali opere devono essere preventivamente autorizzate dal Parco, fatta eccezione per <u>le operazioni e gli interventi di piccola entità di cui all'art. 64 del R.R. n. 7/2002 che dovranno essere soggetti a comunicazione preventiva.</u></i></p> <p><i>4. <u>Di norma</u> ogni qualvolta gli scavi interessino un'area prossima ad individui arborei o arbustivi, dovrà essere rispettata una distanza tale da non arrecare danni all'apparato radicale.</i></p> | <p>Al fine di non appesantire la gestione burocratica dell'Ente Parco, si propone che le operazioni e gli interventi di piccola entità di cui all'art. 64 del R.R. n. 7/2002 siano soggetti solo a comunicazione preventiva e non al rilascio di specifica autorizzazione.</p> <p>Il comma 4 comporta un obbligo assoluto di rispetto delle distanze minime anche per specie arbustive e arboree (anche di quelle non soggette a protezione), impedendo di fatto eventuali interventi di scavo etc... laddove presenti. Gli sbancamenti, scavi e rinterri sono interventi soggetti ad autorizzazione da parte del Parco, che potrà prescrivere le distanze da rispettare ritenute opportune.</p> |

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA

06128 PERUGIA - Via Pietro Tuzi, 7

Tel. 075.5145711 - Fax 075.5008020

pec:agenziaregionaleforestaleumbria@legalmail.it


SEDI OPERATIVE DISTACCATE

COMP. 1 Perugia - Magione COMP. 2 Città di Castello - Gubbio

COMP. 3 Valtopina - Spoleto COMP. 4 Norcia - Terni

COMP. 5 San Venanzo - Orvieto - Guardia

| | | |
|--|---|--|
| 30 - Risorse idriche | <p>Modifiche proposte al comma:</p> <p>2. <i>In tutto il territorio del Parco è vietato modificare il regime naturale delle acque superficiali e sotterranee e bonificare ed interrare invasi e stagni anche a carattere temporaneo, fatti salvi, previo nullaosta del Parco, gli interventi coerenti con la normativa ambientale di cui alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e finalizzati esclusivamente alla tutela e salvaguardia dell'integrità del territorio.</i></p> <p>4. <i>Nelle zone C e D, per motivate esigenze connesse allo svolgimento delle attività consentite in ciascuna zona ed alla gestione della risorse idropotabili, sono consentiti modesti interventi in deroga a quanto stabilito al precedente comma 1, previo nullaosta del Parco e nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste nelle leggi vigenti in materia. In particolare, nella zona C, in ogni caso previo nullaosta del Parco, possono essere realizzate opere di sbarramento per piccoli invasi ad uso irriguo e antincendio.</i></p> | <p>Al comma 2 la definizione di stagni "anche a carattere temporaneo" è di difficile applicazione e interpretazione e potrebbe comportare difficoltà nella reale applicazione della norma.</p> <p>Al comma 4 la definizione di "modesti" interventi è di difficile applicazione e interpretazione e potrebbe comportare difficoltà nella reale applicazione della norma.</p> |
| 32 - Fasce di rispetto e fasce tampone | <p>Modifiche proposte al comma:</p> <p>2. <i>All'interno della fascia di rispetto sono vietate le seguenti attività, <u>fatte salve quelle preventivamente autorizzate dal Parco</u>:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - qualsiasi tipo di nuova edificazione, ad esclusione degli interventi di sistemazione a verde, di recupero ambientale che prevedano la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali; - la realizzazione di ogni tipo di impianto tecnologico, ad esclusione delle opere attinenti alla corretta regimazione delle acque, alla regolazione del deflusso di magra e di piena, alle derivazioni e alle captazioni per approvvigionamento idrico; - i movimenti di terra che alterino il profilo naturale del terreno, con la sola eccezione di quelli connessi ai progetti di recupero ambientale. <p><i><u>Il Parco può autorizzare una deroga ai divieti suddetti per l'attuazione di progetti finalizzati alla salvaguardia e valorizzazione del territorio.</u></i></p> | <p>Il comma 2 è eccessivamente restrittivo anche in ragione della elevata estensione della fascia vincolata e non prevede meccanismi derogatori subordinati ad eventuale autorizzazione del Parco.</p> <p>Ciò esclude a priori casistiche di intervento, oggi non prevedibili, necessarie però per l'attuazione di interventi anche finalizzati alla valorizzazione dei beni del Demanio regionale e del Parco medesimo.</p> |
| 34 - Tutela acque sotterranee e trattamento dei reflui | <p>Modifiche proposte al comma:</p> <p>1. <i>In tutto il territorio del Parco è vietato modificare il regime naturale delle acque superficiali e sotterranee e bonificare ed interrare invasi e stagni anche a carattere temporaneo. Sono fatti salvi, previo nullaosta del Parco, gli interventi finalizzati esclusivamente alla tutela ed alla salvaguardia del territorio.</i></p> <p>4. <i>Nelle zone C e D, per motivate esigenze connesse allo svolgimento delle attività consentite in ciascuna zona ed alla gestione della risorse idropotabili, sono consentiti modesti interventi in deroga a quanto stabilito al precedente comma 1, previo nullaosta del Parco e nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste nelle leggi vigenti in materia.</i></p> | <p>Al comma 1 la definizione di stagni "anche a carattere temporaneo" è di difficile applicazione e interpretazione e potrebbe comportare difficoltà nella reale applicazione della norma.</p> <p>Al comma 4 la definizione di "modesti" interventi è di difficile applicazione e interpretazione e potrebbe comportare difficoltà nella reale applicazione della norma.</p> |
| 37 - Foreste e pascoli | <p>Modifiche proposte al comma:</p> <p>2., <i>Nelle zone B e C del Parco, <u>fatte salve le previsioni e prescrizioni dei Piani di Gestione Forestale regolarmente approvati</u>, devono essere autorizzati dal Parco, ai sensi dell'art. 12 della L. R. n. 9/1995, le</i></p> | <p>La rete viaria è già disciplinata all'art. "Rete viaria e parcheggi".</p> |

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA

06128 PERUGIA - Via Pietro Tuzi, 7

Tel. 075.5145711 - Fax 075.5008020

pec:agenziaregionaleforestaleumbria@legalmail.it



SEDI OPERATIVE DISTACCATE

COMP. 1 Perugia - Magione COMP. 2 Città di Castello - Gubbio

COMP. 3 Valtopina - Spoleto COMP. 4 Norcia - Terni

COMP. 5 San Venanzo - Orvieto - Guardia

| | | |
|------------------------------|---|---|
| | <p>seguenti operazioni, che coinvolgono la gestione di risorse naturali:</p> <ul style="list-style-type: none"> la costruzione e la manutenzione straordinaria di piste forestali principali e strade forestali di cui al titolo VII del r.r. 7/2002 e s.m.i.; redazione di progetti speciali di cui all'art. 88 del r.r. 7/2002 e s.m.i.; la rimessa a coltivazione agraria dei terreni saldi di cui all'art. 55 del r.r. 7/2002 e s.m.i.; l'estirpazione degli arbusteti di cui all'art. 56 comma 3 e comma 4 del r.r. 7/2002. | |
| 38 - Bestiame al pascolo | L'articolo va rimodulato subordinando l'esercizio del pascolo ad apposito regolamento dell'Ente gestore in armonia con l'art. 66 del R.R. 7/2002. | |
| 39 - Recinzioni | L'articolo va riformulato prevedendo che la realizzazione di nuove recinzioni debba essere autorizzata dall'Ente gestore. | |
| 43 - Rete viaria e parcheggi | <p>Modifiche proposte al comma:</p> <p>3. Nelle zone B, C e D è consentita la manutenzione ordinaria delle strade previo nullaosta del Parco che stabilisce i limiti di intervento e i mezzi utilizzabili, la manutenzione straordinaria intesa per ogni intervento che preveda taglio di alberi o realizzazione di opere d'arte di qualsivoglia natura. I muri di contenimento e le cunette, devono essere realizzate interamente in pietra locale messa in opera secondo le tecniche costruttive tradizionali.</p> <p><u>Nelle zone B, C, D del Parco è consentita la manutenzione ordinaria della viabilità. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono soggetti al preventivo nulla-osta del Parco.</u></p> <p>8. I parcheggi dovranno essere realizzati prevedendo la piantumazione di alberi nella misura di almeno due specie arborea per ogni quattro posti auto appartenenti a specie autoctone. Si dovranno utilizzare specie arboree autoctone. I parcheggi dovranno essere separati dall'ambiente circostante e dai percorsi pedonali o ciclabili mediante transenne, balaustre e/o cespugli autoctoni. Gli alberi dovranno contribuire alla caratterizzazione estetica e funzionale dei parcheggi ed aree sosta, assicurando:</p> <ul style="list-style-type: none"> arredo cromatico; attenuazione delle elevate temperature estive mediante l'evapotraspirazione che aumenta il tenore di umidità relativa dell'aria; ombreggiamento dei veicoli. | <p>Al comma 3 il nulla-osta per gli interventi di semplice manutenzione ordinaria appare un appesantimento burocratico eccessivo, necessario invece per gli interventi di manutenzione straordinaria. Il riferimento a "I muri di contenimento e le cunette, devono essere realizzate interamente in pietra locale messa in opera secondo le tecniche costruttive tradizionali." va eliminato in quanto prescinde a priori dal contesto paesaggistico in cui si effettua l'intervento. Le caratteristiche realizzative di muri di contenimento e cunette dovranno essere valutate, caso per caso, nell'ambito della autorizzazione paesaggistica o tramite parere del Parco in quanto interventi soggetti allo stesso.</p> <p>Si suggerisce di verificare la coerenza dell'art. 43 "Rete viaria e parcheggi" con quanto indicato all'art. 4 "Attività di gestione e controllo" e con l'art. 37 "Foreste e pascoli" al comma 2.</p> <p>Al comma 8 sembra troppo restrittivo fissare il numero degli alberi in quanto la realizzazione dei parcheggi dovrà essere oggetto di valutazione specifica sulla base del contesto realizzativo. La realizzazione dei parcheggi è comunque attività oggetto di autorizzazione paesaggistica e nulla-osta del Parco.</p> |